



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 09/10/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1493

Bando di gara. Legge n. 21/2001 e successivi decreti. Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II". Approvazione bando di concorso.

L'Assessore all'Urbanistica A.T. ed Edilizia Residenziale Pubblica, Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

L'art.4 - 1° comma della legge 8 febbraio 2001 n.21 prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuove, coordinandolo, ai sensi dell'articolo 54, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

Ai sensi del 4° comma, art. 4 della medesima legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengono definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti.

Tanto è avvenuto con D.M. 27 dicembre 2001 in G.U. 12 luglio 2002 n. 162 ove, tra l'altro, nel ripetere le finalità del programma è previsto che la Direzione generale per l'edilizia residenziale predisponesse d'intesa con le singole regioni appositi bandi di gara e che le regioni possono comunicare formalmente da Ministero la propria adesione al programma nazionale e la loro partecipazione finanziaria in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale.

In mancanza di adesione al programma e di partecipazione finanziaria, la Direzione Generale per l'edilizia residenziale provvede alla emanazione di un bando indirizzato ai comuni delle regioni non aderenti e la relativa dotazione finanziaria è conseguenza del coacervo delle risorse attribuite alle regioni con le quali non si è pervenuti alla emanazione di bandi regionali.

La commissione per la selezione delle proposte prodotte dai Comuni, da ammettere a finanziamento, è composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dall'Assessore regionale competente, che intervengono per la valutazione delle proposte della regione di appartenenza, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale ed il presidente designato dal Ministro.

Con successivo D.M. 30 dicembre 2002 in G.U. 23 aprile 2003 n.94, a parziale modifica del precedente decreto, la partecipazione finanziaria regionale è stata fissata in misura pari al trentacinque per cento, al finanziamento dell'ulteriore sessantacinque per cento, si provvede con risorse statali.

E' stata poi approvata (art.3) tabella di ripartizione dei fondi tra le Regioni, che si allega, parte in conto capitale e come limite di impegno quindicennale che le Regioni potranno aggiornare Secondo comuni modalità da fissare in apposita convenzione con i relativi istituti finanziatori.

Inoltre si sintetizza, fermo restando quanto previsto dall'art.5 lett.a) e b) del precedente D.M., integrato

da art.2 del presente, è stato approvato uno schema di bando di gara che costituisce riferimento di massima per la predisposizione ed approvazione da parte delle singole regioni dei bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte che verranno assunti da parte della apposita commissione esaminatrice.

Il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso circolare 4 luglio 2003 n.851, denominata circolare dei D.M. citati, pertanto tale atto non apporta modifiche alla normativa ma vengono solo forniti chiarimenti al fine di orientare le Regioni nella predisposizione dei bandi esplicitando in particolare gli elementi e contenuti dello schema di bando ministeriale da considerare irrinunciabili.

Si sintetizzano per relazionare, ma anche per descrivere parte dello schema di bando, che è stato precisato che il termine assegnato ai comuni per la trasmissione delle proposte alla Regione decorre da centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nel bollettino regionale.

E inoltre le Regioni predispongono i bandi in termini di programmazione regionale e i contenuti ed elementi consistono nella presenza di finanziamenti finalizzati sia alla riqualificazione edilizia, al miglioramento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e della dotazione di servizi, sia all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale nonché della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando ambiti definiti urbanisticamente.

Vi è pertanto necessità di prestare attenzione agli aspetti edilizi e urbanistici ambientali, a quelli sociali e occupazionali, alla partecipazione dei residenti, alla presenza di risorse private che possano incrementare anche la previsione di interventi di edilizia residenziale che favoriscono l'insediamento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali.

L'ipotesi di trasformazione edilizia va ancorata a strumento ordinario di pianificazione.

- riguardo la articolazione delle risorse disponibili, il finanziamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, non può superare il 40% del complessivo finanziamento pubblico, il rimanente 60% è la quota destinata all' intervento sperimentale residenziale e alle annesse urbanizzazioni a corredo dell'organismo abitativo; il programma di sperimentazione deve essere contenuto nel 25% della spesa prevista per l'intervento di edilizia residenziale pubblica (viene commentato che per non perdere le proposte caratteristiche di sperimentazione la componente sperimentale non può essere inferiore al 20%). Tale costo, per la rilevanza che riveste la sperimentazione dovrebbe in parte incrementare la qualità dell'unità abitativa e in parte per migliorare le urbanizzazioni secondarie complementari all'organismo abitativo (centri sociali biblioteche, asili nido, arredo urbano ecc.). All'interno della sperimentazione il costo andrebbe articolato in lavorazioni straordinarie per il 90% e attività (progettazione, monitoraggio, verifiche ecc.) per il 10%.

Nel programma possono essere ricomprese opere finanziate con risorse pubbliche (art.3, punto 7) ma finanziate da privati, tali interventi, essendo aggiuntivi, possono anche non avere contenuti sperimentali.

La Regione Puglia con legge 25 agosto 2003 n.22 ha individuato le risorse pari a E. 31.392.587,42 per la compartecipazione finanziaria per cui occorre provvedere alla emissione del bando regionale che, come da ultimo atto ministeriale, D.M. 22 luglio 2002 in G.U. 5 agosto 2003 n.180 deve essere approvato entro il 30 settembre 2003. e pubblicato entro il 15 ottobre 2003.

Il bando allegato, come proposta, al presente atto per farne parte integrante, nel perseguire le finalità della normativa centrale, deve, calarsi nella realtà regionale e privilegiare in via prioritaria i comuni a più alto disagio abitativo e maggior carenza occupazionale; in essi nei quartieri più degradati a livello urbanistico, edilizio e di servizi, anche quanto tale condizione si verifica nelle zone di accesso ai Comuni e conterrà criteri e contenuti al fine di poter predisporre programmi che eliminino in maniera migliore il degrado nei quartieri individuati.

Le priorità, in riferimento ai programmi, andranno assegnate ai programmi più completi ma in possesso di contenuti significativi, ed a quelli che comprendono ulteriori risorse aggiuntive.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28 del 16.11.2001.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura dell'atto.

Vista la L.R. n. 7 del 4.02.97 art.4 comma 4 punto a).

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, A.T. ed Edilizia Residenziale Pubblica;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore ERP;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare proprie ed approvare la relazione e il bando di gara regionale allegato concernente il Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- Il Dirigente del Settore ERP provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento e relativo bando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche abitative.

- Di richiedere al Ministero che, qualora le risorse finanziarie attribuite non vengano interamente utilizzate, esse rimangono attribuite alla Regione medesima che provvederà tempestivamente a riaprire i termini del bando di concorso per acquisire nuove proposte ed utilizzare in modo completo le risorse assegnate.

- Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul BURP entro il termine perentorio del 15 ottobre 2003.

Il Presidente della G.R.

Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA ED URB.
SETTORE EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

INDICE

1. Finalità - attuatori

2. Localizzazione dei programmi
3. Caratteristiche dei programmi
4. Interventi finanziabili e altri interventi
5. Finanziamento dei programmi
6. Formazione dei programmi - documentazione a corredo
7. Presentazione delle domande
8. Accordi tra amministrazioni
9. Commissione selezionatrice criteri di selezione
10. Procedure
11. Monitoraggio e vigilanza

Bando di gara per la realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" (legge n.21/2001 - D.M. 27 dic. 2001 - D.M. 30 dic. 2002 - D.M. 22 lugl. 2002 in G.U. 5 Ago 2003 n. 180)

1. Finalità - Attuatori

La Giunta Regionale indice il presenta bando di concorso al fine di dare attuazione alla legge 8 febbraio 2001 n.21 e successivi decreti ministeriali, nonché a legge regionale 25 agosto 2003 n.22 per la realizzazione dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" di seguito denominati programmi.

1.1 I programmi sono finalizzati ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati dei comuni a più forte disagio abitativo e occupazionale; prevedono altresì misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento della offerta abitativa nonché riqualificazione edilizia di natura sperimentale.

1.2 I programmi sono attuati dai comuni, IACP, imprese, e cooperative, nonché, con risorse proprie, da altri enti, associazioni ecc. e da privati.

2. Localizzazione dei programmi

2.1 I programmi sono localizzati prioritariamente nei comuni a più forte disagio abitativo e occupazionale.

2.2 I Comuni localizzano programmi nei quartieri o ambiti ove sussiste:

- diffuso degrado o mancanza di urbanizzazioni
- carenza o degrado di servizi
- contesto di scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo e/o scarsa offerta abitativa.

2.3 I programmi, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato, prioritariamente, ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.

2.4 I programmi devono essere compresi, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche, eventualmente, anche già individuate dalla vigente legislazione regionale e in aree degradate e soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamità.

2.5 Avranno priorità i programmi compresi nei centri storici e nei piani di zona "167".

3. Caratteristiche dei programmi

3.1 I programmi sono finalizzati alla riqualificazione edilizia-urbanistica, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi pubblici e privati, all'integrazione sociale e all'incentivazione dell'offerta occupazionale, nonché al recupero e/o ricostruzione dei manufatti colpiti da eventi sismici o pubbliche calamità.

3.2 I programmi stessi debbono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti od adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite se necessario in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

3.3 Per quanto riguarda la componente urbanistico-edilizia "Contratti di quartiere II", sono finalizzati a:

- rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalità del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche;

- accrescere la dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti, al fine di migliorare la fruibilità e l'integrazione all'interno del quartiere e con la città;

- migliorare la qualità abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di più elevati standard anche di tipo ambientale.

3.4 Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra, per ridurre la densità abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione.

3.5 Per quanto attiene agli obiettivi ed ai temi di sperimentazione, nonché alle relative metodologie di controllo di qualità del progetto, gli stessi sono individuati nella "Guida ai programmi di sperimentazione" del Ministero.

3.6 Finanziamento massimo - Ciascun "Contratto di quartiere II" potrà essere finanziato, con le risorse di cui al successivo punto 5., prioritariamente per un ammontare max fino a cinque milioni di euro. Il Comune potrà richiedere separatamente, ulteriori somme che potrebbero essere finanziate qualora vi sia capienza.

3.7 Ciascun programma può prevedere interventi finanziati con ulteriori risorse pubbliche e/o private; la partecipazione anche finanziaria dei cittadini direttamente interessati è particolarmente apprezzata.

4. Interventi finanziabili e altri interventi

4.1 Con le risorse di cui al punto 5, può essere finanziabile una serie sinergica di interventi ed iniziative consistenti in:

a) Interventi residenziali di costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata quando dal comune ritenuti necessari per aumentare l'offerta di alloggi e/o per connettere aree edificate e, prioritariamente interventi di recupero alloggi per le tipologie di cui all'art.31 lett. c, d, e, della legge n.457/78.

- Tali interventi riguardano immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70% e la rimanente, ai piani terra o esterna, con altre destinazione funzionali alla residenza e/o al quartiere, in particolare per il recupero. Tali interventi riguardano alloggi da assegnare con le procedure previste dalla legge regionale n.54/84 o da riservarsi a particolari categorie sociali quali anziani e giovani coppie da riunire possibilmente nel medesimo immobile. Tali interventi sono attuati da Comuni e IACP.

- Possono anche essere finanziati, a favore di soli comuni, IACP, imprese, cooperative interventi destinati alla locazione permanente, con i criteri e modalità di cui alla delibera di G.R. 693/2003 di approvazione del bando di concorso, che in tal caso non ha funzione di bando ma solo di normativa, nel limite del 50% dei fondi.

b) Interventi sperimentali

c) Interventi di recupero e costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria

d) Acquisizione di aree o immobili per la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lett a), b) e c)

Gli interventi sono realizzati con l'osservanza dei limiti massimi, di costo vigenti, cui vanno aggiunti i costi della sperimentazione.

4.2 Nell'ambito dei programmi, purché finanziati con risorse ulteriori rispetto a quelle indicate dal successivo punto 5., possono essere previsti anche interventi compresi in una o più categorie tra quelle di seguito elencate.

a) interventi di edilizia residenziale convenzionata e/o agevolata, sovvenzionata nonché opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n.179;

b) opere ed interventi di cui al comma 2 dell'art.11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

c) opere e progetti infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali;

d) opere e progetti infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziabili con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione;

e) interventi per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura negli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari, finanziabili con risorse del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 29 maggio 2001 e in altri manufatti finanziati con altre risorse

e) realizzazione di servizi a favore della collettività e di enti pubblici;

f) promozione e realizzazione di attività, anche con fini di lucro, volte alla riqualificazione edilizia e/o urbanistica e del tessuto sociale, alla valorizzazione dell'artigianato, alla incentivazione della occupazione.

5. Finanziamento dei programmi.

5.1 Al finanziamento degli interventi di edilizia residenziale di cui ai programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di quartiere II" da realizzare, secondo le vigenti disposizioni, nei comuni della regione, si provvede con i fondi individuati nel D.M. 30 dic. 2002 in G.U. 23 aprile 2002 n.94:

a) l'importo di Euro 1.384.758,02, quale quota del limite di impegno quindicennale di Euro 20.658.276,00 decorrente dall'anno 2002, ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n.388 da aggiornare da parte della Regione ai sensi dell'art.3 del D.M. 30 dicembre 2002 in G.U. n. 94 del 23.04.2003 (finanziamento statale);

b) l'importo di Euro 37.829.149,24 quale quota delle complessive risorse di Euro 572,618 milioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, come previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (finanziamento statale);

c) L'importo di Euro 31.392.587,42 imputato sul Cap. 411010 del bilancio regionale. (finanziamento regionale), ai sensi della legge regionale n.22/2003.

5.2 Il complessivo finanziamento pubblico e' pari, pertanto, ad Euro 89.693.106,91, il cui 65% corrisponde all'apporto statale ed il 35% a quello regionale.

5.3 Il finanziamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, a carico del complessivo apporto pubblico di cui al precedente punto 5.1, non può superare il 40% dell'apporto stesso, ivi comprese le spese tecniche, generali, oneri ecc. che non possono superare il 14% del finanziamento sia

per le nuove realizzazioni che per il recupero.

Il rimanente 60% è la quota destinata all'intervento sperimentale residenziale e alle annesse urbanizzazioni a corredo dell'organismo abitativo. Il programma di sperimentazione deve essere contenuto nel 25% della spesa prevista per l'intervento di edilizia residenziale pubblica, con un minimo del 20%. Tale costo, per la rilevanza che riveste la sperimentazione, deve in parte incrementare la qualità dell'unità abitativa (max 12.000 Euro per alloggio) e in parte migliorare le urbanizzazioni secondarie complementari all'organismo abitativo (centri sociali, biblioteche, asili nido, arredo urbano ecc.). All'interno della sperimentazione il costo va articolato per il 90% in lavorazioni straordinarie e per il 10% in attività di progettazione, monitoraggio, verifiche ecc.

5.4 Altri finanziamenti. - Nel programma sono essere ricomprese anche opere e iniziative non finanziate con il precedente punto 5.1 ma da realizzarsi con fondi propri di comuni, enti, privati, associazioni ecc. che essendo aggiuntive, possono anche non avere contenuti sperimentali.

6. Formazione dei programmi - documentazione a corredo

6.1 Il comune preliminarmente individua quartieri e/o zone ove sussiste diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, carenza di servizi, contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.

6.2. Il comune decide ove è più necessario ed opportuno la realizzazione del programma denominato Contratto di quartiere II e, acquisita la partecipazione degli abitanti della zona alla definizione degli obiettivi, predispone il programma finale contenente la descrizione delle forme di partecipazione dei cittadini agli obiettivi e la partecipazione di enti, associazioni, privati che ha precedentemente promosso, nelle forme ritenute più opportune, tra cui procedure concorsuali.

6.3 I programmi, data la loro composizione, sono approvati dal Consiglio Comunale, anche su proposta di enti pubblici e/o privati e, qualora parti di esso comportino variante, sono approvati adottando esplicitamente la variante. Gli enti coinvolti devono applicare le procedure più rapide ed espletarle d'urgenza anche con utilizzo di accordi di programma per consentire il rispetto delle scadenze temporali fissate dalla normativa ministeriale per l'attuazione dei contratti di quartiere e pervenire ad un rapido utilizzo dei fondi.

Il programma proposto deve essere trasmesso alla Regione unitamente alla seguente documentazione:

- a) Indicazione dei quartieri o zone ove sussiste diffuso degrado con individuazione di tutte le carenze;
- b) Delibere comunali di approvazione del programma recante anche esplicita attestazione di conformità urbanistica;
- c) Relazione descrittiva contenente i parametri caratteristici e i dati statistici del comune e della zona indicati nei criteri per i punteggi di cui al successivo punto 9., nonché analisi puntuale del degrado e delle carenze sotto gli aspetti urbanistico, edilizio, ambientale, economico e sociale e, tra l'altro, incidenza dei nuclei familiari a carico dei servizi sociali sul totale dei nuclei del quartiere e, analoga incidenza, per studenti che abbandonano gli studi, per anziani, per giovani coppie evidenziando il caso in cui sia superiore a quello dell'intero comune;
- d) Se necessario, in base agli interventi che si intendono realizzare, piano di recupero almeno adottato dal Comune, redatto secondo le modalità di cui all'art.28 della legge n.457/78;
- e) Progetto preliminare delle opere per le quali si richiede finanziamento, e delle opere da finanziare con altri fondi aggiuntivi comprese quelle relative alla sperimentazione. Nella relazione al progetto devono inoltre essere indicate, in dettaglio, e con elencazione separata, le tipologie di interventi nonché le attività e i servizi anche ai fini di lucro e quant'altro si propone per eliminare il degrado esistente e migliorare le condizioni di vita dei residenti. Le scelte vanno motivate e vanno individuati gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Va inoltre indicato:

- Il formale assenso dei proprietari delle aree o immobili interessati se necessario.
 - Lo studio di fattibilità delle opere, servizi e attività nonché lo scadenario temporale per la realizzazione degli interventi costruttivi, dei servizi e delle attività anche private, ognuna delle quali sarà corredata da progetto e costi e tempi;
 - Gli effetti che si intendono raggiungere con la realizzazione del programma;
 - Per quanto attiene le questioni finanziarie, va indicato il costo di ogni intervento e attività e il costo complessivo del programma distinguendo gli importi da finanziare con i fondi del punto 5.1 da quelli aggiuntivi di cui al punto 5.4.
- f) Programma di sperimentazione, contenuto nel 25% della spesa dell'intervento di edilizia residenziale pubblica, definito in rapporto alle finalità ed ai contenuti della "Guida ai programmi di sperimentazione", nella versione approvata dal soppresso Comitato esecutivo del CER in data 27 febbraio 1997, con quantificazione, dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
- lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato d'appalto e del prezzario regionale per il 90%;
 - attività di sperimentazione quali progettazione monitoraggio, verifiche ecc. per il 10%.
- g) Scheda contenente i dati statistici di cui al successivo punto 9.;
- h) Formale contratto preliminare, pur se condizionato alla realizzazione dell'opera, comprovante l'acquisto del manufatto o del manufatti oggetto dell'intervento, o attestazione di proprietà dell'immobile;
- i) Designazione del responsabile del "Contratto di quartiere II" che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedurali, sia della Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative che della Regione e del Comune.

7. Presentazione delle domande

7.1 I Sindaci dei Comuni interessati trasmettono in plico chiuso alla Regione - Assessorato Edilizia Residenziale Pubblica Viale delle Magnolie 6/8 - 70026 Modugno - le domande di finanziamento dei programmi proposti corredate dalla prescritta documentazione, in duplice copia, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente bando di concorso.

7.2 I comuni superiori a cinquantamila abitanti possono presentare più proposte di programmi; prioritariamente ne verrà finanziata una per comune.

7.3 I comuni inferiore a cinquantamila abitanti possono presentare solo una proposta di programma.

7.4 La Regione (l'Assessorato), nei trenta giorni successivi, trasmette una copia delle domande e relativi allegati pervenute dai comuni corredate, eventualmente da annotazioni in merito alla completezza degli atti e alla coerenza con gli obiettivi del programma, alla Commissione di cui al successivo punto 9. dando comunicazione alla Giunta Regionale dei comuni che hanno presentato le domande.

8. Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico-Privato

1. Al fine di dare completa attuazione ai "Contratti di quartiere II", in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche, Ministeri, Regioni ed Enti locali, sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza.

2. Con analoghe finalità, possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.

3. Nell'ambito degli accordi di specie e' compreso quello sottoscritto con il Ministero dell'ambiente in

data 29 maggio 2001 relativo al finanziamento complessivo di Euro 2.582.285,00 per la realizzazione di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi delle Case Popolari comunque denominati.

9. Commissione selezionatrice delle domande - criteri di selezione.

9.1 Con decreto ministeriale è nominata la commissione per la selezione delle proposte predisposte dai comuni e trasmesse alla Regione, da ammettere a finanziamento. Detta commissione, avente sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative - è composta da:

Presidente (designato dal Ministro delle Infrastrutture) Tre membri ministeriali (designati dal Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative tra funzionari ed esperti);

tre membri regionali (anch'essi tra funzionari ed esperti, designati dall'assessore regionale competente, che intervengono per la valutazione delle proposte delle rispettive regioni).

La commissione formula la graduatoria delle proposte di intervento finanziabili con le risorse di cui al precedente punto 5.

La valutazione delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi di cui ai seguenti indicatori.

a) Caratteri del comune con riferimento a: max 15 punti

dimensione demografica

tasso di disoccupazione

rischio sismico

dichiarazione di pubblica calamità

b) Caratteri della zona di intervento con riferimento a: max 20 punti

numero occupanti per stanza

tasso di scolarità (tra 11 e 14 anni)

percentuale di popolazione con meno di 15 anni

percentuale di popolazione con più di 65 anni

percentuale dei nuclei familiari a carico del servizio sociale sul totale dei nuclei familiari della zona oggetto dell'intervento

percentuale di nuclei familiari che percepiscono sussidio per l'affitto della casa sul totale dei nuclei familiari della zona oggetti dell'intervento

difficoltà di accesso alla zona e alla città.

c) Caratteristiche e entità del degrado edilizio e urbanistico nella zona oggetto del contratto

di quartiere max 20 punti

d) Contratto di quartiere in centro storico o P. d. Z. "167" punti 2

e) Risultati attesi max 18 punti

- forma di partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi

- per gli aspetti edilizi e urbanistici per quanto attiene in particolare la dotazione infrastrutturale comprese le attrezzature di qualificazione della accessibilità (punto 3.3)

- per gli aspetti sociali

- per gli aspetti occupazionali

- per il miglioramento sismico e il recupero delle zone colpite da pubblica calamità

- per gli aspetti di integrazione sociale.

f) Presenze e entità di finanziamenti pubblici e privati.

- entità dei finanziamenti degli enti pubblici max 8 punti

- entità dei finanziamenti dei soggetti privati. max 10 punti

g) Caratteri del progetto preliminare e della fattibilità con riferimento a: max 15 punti

- Qualità progettuale dei vari interventi e attività previste dal programma
- Qualità architettonica anche innovativa, sostenibilità ambientale e rapporti con il contesto urbano
- Rapida fattibilità del programma.

h) Contenuti del programma di sperimentazione e ricadute ottenibili anche ai fini del risparmio energetico. max 15 punti

i) Presenza e entità, di finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati (punto 5.4 e 4.2).

- Finanziamenti pubblici max 7 punti
- Finanziamenti privati max 10 punti

10. Procedure

10.1 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione.

Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10.2. Il finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione statale, sarà con i tempi e le modalità fissate da relativo accordo di programma, accreditato alla regione per il successivo trasferimento ai comuni interessati.

10.3 Salvo successivo accordo-quadro Regione Ministero delle Infrastrutture, nel quale verranno identificati i rapporti Regione-Ministero e Regione-Comuni in tema di procedure, viene al momento fissato:

Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse dal Ministero ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte degli Organi di controllo.

(Si richiamano punti 6, 7 e 8 dell'art.2 dello schema di bando ministeriale di cui al D.M. 30 dic. 2002)

Il capo del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. In attuazione di detti atti, il Direttore generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'accordo di programma, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art.1 destinati alla sperimentazione statale, la cui efficacia è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

11. Monitoraggio e vigilanza

11.1 L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina il responsabile del "Contratto di quartiere II". Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi dalla data di inizio dei lavori relativi al primo intervento attuato nel programma, ad inviare al Sindaco, alla Regione ed alla Direzione generale dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative una relazione sullo stato di avanzamento del programma.